



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 744

Seduta del 24/07/2023

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Massimo Sertori

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE A CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA AIUTI DI STATO PER I FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ART. 2 COMMI 117 E 117 BIS DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009 N. 191 - FONDO COMUNI CONFINANTI - PROGRAMMAZIONE 2019 - 2024 E ANNUALITA' SUCCESSIVE

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Alessandro Nardo

L'atto si compone di 13 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATI:

- la legge 23 dicembre 2009 n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)", come modificata dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 e, in particolare, l'art. 2, comma 117 e comma 117 bis;
- l'Intesa tra Ministero dell'Economia e Finanze, Ministero degli Affari Regionali, Regione Lombardia, Regione del Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritta il 19 settembre 2014, sostituita con l'Intesa sottoscritta in data 30 novembre 2017 e da ultimo con la nuova Intesa dell'11 giugno 2020, inerente il Fondo Comuni Confinanti e relative modalità di gestione;
- la deliberazione del Comitato Paritetico n. 4 del 1° ottobre 2021, con la quale:
 - è stato approvato il Regolamento per la Gestione dell'Intesa, modificato con successiva deliberazione n. 4 del 23 maggio 2022;
 - sono state approvate le Linee Guida e la relativa Roadmap per la presentazione e l'individuazione dei progetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa, successivamente modificate con deliberazione n. 1 del 6 maggio 2022;

RICHIAMATA, altresì, la DGR n. XI/6311 del 26 aprile 2022 "Fondo Comuni Confinanti. Approvazione dello schema di accordo di cui all'art. 9, comma 3, dell'Intesa disciplinante le funzioni dell'Ufficio Referente a supporto della Segreteria Tecnica presso la Regione Lombardia ed il riconoscimento dei relativi oneri, nonché altre attribuzioni ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 5, dell'Intesa" e il relativo Accordo sottoscritto il 24 giugno 2022, con cui Regione Lombardia si è impegnata, tra le altre cose, allo svolgimento delle funzioni istruttorie per la programmazione 2019 – 2024 e annualità successive;

PREMESSO che, in coerenza con la road-map approvata con la già citata delibera del Comitato paritetico n. 4/2021, Regione Lombardia, a seguito del parere favorevole dell'Assemblea dei Sindaci, ha proposto al Fondo Comuni Confinanti il programma dei progetti strategici per la programmazione 2019 - 2024 e annualità successive relativamente agli ambiti di Brescia e di Sondrio, nonché per l'ambito Parco Nazionale dello Stelvio, e che è in corso l'iter di approvazione di tale programmazione;

DATO ATTO che il Fondo Comuni Confinanti ha al momento approvato i seguenti stralci della nuova programmazione:

- "Valorizzazione del Passo dello Stelvio attraverso interventi sugli spazi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- pubblici e l'incremento di servizi alla mobilità" (parte del 1° stralcio Sondrio - deliberazione n. 3 del 23 maggio 2022);
- SPBS 237 "del Caffaro" 1° lotto: costruzione deviante tratta da Vestone nord a Idro sud" (1° stralcio Brescia - deliberazione n. 3 del 23 maggio 2022);
 - "Intervento di protezione e valorizzazione dei territori dell'Alta Valtellina attraverso la difesa degli abitati e delle infrastrutture dalla frana del Ruinon in Comune di Valfurva (SO) – Progettazione definitiva ed esecutiva della realizzazione della galleria stradale sulla SP29 del "Passo del Gavia" dal km 6+339 al km 9+029" (parte del 1° stralcio Sondrio - deliberazione n. 6 del 23 maggio 2022);
 - "Realizzazione seggiovia quadriposto denominata <<Paradiso>>" (parte del 1° stralcio Sondrio - deliberazione n. 6 del 23 maggio 2022);

DATO ATTO che, come previsto dalla road map approvata con la già citata delibera del Comitato paritetico n. 4/2021, a seguito dell'approvazione da parte del Comitato Paritetico del Fondo Comuni Confinanti della nuova programmazione, i soggetti attuatori procederanno con la presentazione degli approfondimenti tecnici dei singoli interventi inseriti nella programmazione, che saranno istruiti dall'Ufficio Referente al fine del rilascio del nulla osta alla sottoscrizione di apposita convenzione tra il soggetto attuatore e Regione Lombardia;

RICHIAMATO il punto 5 delle citate Linee Guida, che individua i seguenti ambiti di intervento ai quali devono riferirsi le proposte progettuali:

- a) mobilità;
- b) servizi alla persona;
- c) sviluppo locale/d'area;
- d) transizione energetica;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra riportato, adottare prime determinazioni in merito ai criteri per l'inquadramento nell'ambito della disciplina europea in materia di aiuti di Stato dei progetti strategici finanziati dal Fondo Comuni Confinanti, demandando l'inquadramento degli interventi a successivo atto;

VALUTATO che le risorse concesse a favore di interventi in ambito di viabilità stradale, quelle concesse per interventi su edifici comunali destinati ad attività istituzionali, su beni artistici culturali, su parchi pubblici o per opere funzionali alle attività istituzionali o ad attività senza svolgimento di attività economica se non marginale, non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato in quanto opere pubbliche senza rilievo di attività



Regione Lombardia

LA GIUNTA

economiche;

VALUTATO altresì che i contributi concessi per la realizzazione di opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, all'efficientamento energetico e al rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet non rientrino nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato qualora si tratti di attività propria del soggetto pubblico consistente nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività economica, se non marginale, di rilevanza locale o senza incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

RICHIAMATI:

- la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01) in particolare per quanto riguarda la definizione di attività economica (punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013;
- la legge n. 234/2012 art. 52 e il D.M. 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato";
- la comunicazione n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014;
- la comunicazione n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020 che, tra l'altro, proroga il Regolamento (UE) n. 651/2014 ed il Regolamento (UE) n. 1407/2013 fino al 31 dicembre 2023;
- il Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 recante modifica del Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE);

RICHIAMATO altresì, per le infrastrutture che svolgono servizio di trasporto pubblico



Regione Lombardia

LA GIUNTA

locale, il Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (artt. 4 e 6 e Allegato) e le relative disposizioni che prevedono che gli enti competenti per gli affidamenti devono garantire e controllare la compatibilità di quanto erogato;

RICHIAMATO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e s.m.i., con particolare riferimento al considerando 74, ove si afferma che:

- “Gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive, nella misura in cui costituiscono aiuti di Stato, dovrebbero beneficiare dell'esenzione per categoria purché soddisfino le condizioni di cui al presente regolamento;
- nel settore dello sport varie misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto il beneficiario non svolge un'attività economica o perché le misure non incidono sugli scambi tra Stati membri. Questo potrebbe essere, in determinate circostanze, il caso delle misure di aiuto che hanno un carattere puramente locale o relative ad attività sportive amatoriali;
- l'articolo 165 del trattato riconosce l'importanza di promuovere aspetti inerenti allo sport in Europa, tenendo conto della specificità dello sport, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa;
- dovrebbero beneficiare dell'esenzione per categoria anche gli aiuti alle infrastrutture che, avendo più di uno scopo ricreativo, sono multifunzionali. Gli aiuti alle infrastrutture turistiche multifunzionali, quali parchi di divertimento e strutture alberghiere, possono tuttavia fruire dell'esenzione solo se fanno parte di un regime di aiuti a finalità regionale destinato ad attività turistiche in una zona assistita e hanno un impatto decisamente positivo sullo sviluppo regionale;
- le condizioni di compatibilità relative agli aiuti per le infrastrutture sportive o per le infrastrutture multifunzionali dovrebbero assicurare, in particolare, un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture e un equo processo di assegnazione di concessioni ad un terzo, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e alla giurisprudenza dell'Unione, per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura. Se club sportivi professionali fossero utenti delle infrastrutture sportive, le relative condizioni tariffarie per l'uso dell'infrastruttura dovrebbero essere pubbliche per garantire la trasparenza e la parità di trattamento degli utenti. Dovrebbe essere esclusa qualsiasi sovracompensoazione”;

CONSIDERATO, pertanto, che agli aiuti per le infrastrutture sportive e le



Regione Lombardia

LA GIUNTA

infrastrutture ricreative multifunzionali è applicabile la disciplina del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m. i., nel rispetto degli articoli da 1 a 12 ed in riferimento all'art. 55 (Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali) con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo medesimo inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a, par. 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10, 11 e 12);

RICHIAMATO il considerando 75 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s. m. i., che afferma che:

- la disponibilità di infrastrutture a livello locale costituisce un presupposto importante per migliorare il clima per le imprese e i consumatori e per ammodernare e sviluppare la base industriale al fine di garantire il pieno funzionamento del mercato interno, come indicato nella raccomandazione del Consiglio sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, che fa parte degli orientamenti integrati della strategia Europa 2020;
- se messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria, tali infrastrutture consentono di creare un ambiente favorevole agli investimenti privati e alla crescita, contribuendo quindi positivamente a obiettivi di interesse comune, in particolare le priorità e gli obiettivi della strategia Europa 2020, senza aumentare i rischi di distorsione;
- alcune misure adottate dagli Stati membri riguardo alle infrastrutture locali non costituiscono aiuti in quanto non soddisfano tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
- se il finanziamento di queste infrastrutture locali costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, tali aiuti dovrebbero essere esentati dall'obbligo di notifica solo quando si tratta di importi modesti;

CONSIDERATO che agli aiuti per le infrastrutture locali è applicabile la disciplina del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m. i., nel rispetto degli articoli da 1 a 12 e dell'art. 56 (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali) con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 3), alle modalità di affidamento (par. 4), ai costi ammissibili (par. 5) e al metodo di calcolo (par. 6);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE:

- le decisioni (UE) C (2002)599 fin del 27 febbraio 2002 «Aiuto di Stato N. 376/2001 «Italia - Regime di aiuti in favore degli impianti a fune» e (UE) C (2004)4764 fin del 14 dicembre 2004 «Aiuto di Stato N. 476/2004 «Italia – Impianti a fune di Prada - Costabellia», dalle quali risulta che sono considerati impianti di interesse locale gli impianti il cui finanziamento non altera la concorrenza o gli scambi intracomunitari, gli impianti ubicati in stazioni di sport invernali con meno di 3 impianti e con impianti di lunghezza inferiore a 3 km oppure che presentano le seguenti caratteristiche: il numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione non supera il 15% del numero totale di pass venduti e il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a 2.000, come da Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01), con particolare riferimento al punto 197 (riportante esempi di situazioni in cui la Commissione ha considerato, alla luce delle circostanze specifiche del caso, che il sostegno pubblico non era idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri), lettera h);
- la Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), nella quale la Commissione ricorda "i diversi elementi costitutivi della nozione di aiuto di Stato: la sussistenza di un'impresa, l'imputabilità della misura allo Stato, il suo finanziamento tramite risorse statali, il conferimento di un vantaggio, la selettività della misura e i suoi effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri";

RITENUTO di definire per i benefici economici previsti dalle leggi sopra citate, fatti salvi i casi non rilevanti per la disciplina aiuti di Stato a seguito di una motivata valutazione caso per caso, che i contributi possano essere assegnati nel rispetto della seguente disciplina:

- nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 e s.m. i., nel rispetto degli articoli da 1 a 12: nell'ambito dell'articolo 55 per gli aiuti per le infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali, avendo particolare riferimento alle finalità ed alla percentuale massima, alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a; 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10, 11 e 12); nell'ambito dell'articolo 56 per gli



Regione Lombardia

LA GIUNTA

aiuti alle infrastrutture locali, nel rispetto dei paragrafi da 1 a 7, avendo particolare riferimento alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 3), alle modalità di affidamento (par. 4), ai costi ammissibili (par. 5) e al metodo di calcolo (par. 6);

- in alternativa, nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti "de minimis" con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni con particolare riferimento alla nozione impresa unica, ove applicabile), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

EVIDENZIATO che come previsto dai commi 10, 11 e 12 dell'art. 55 del regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m. i. il metodo di calcolo prescelto all'interno delle misure attuative del presente atto sarà, in base alle disponibilità economiche dei singoli regimi o delle singole misure, quello del "funding gap", in base al quale:

- per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non dovranno superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso; a tal riguardo il risultato operativo verrà dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;
- per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non dovrà superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio nel periodo in questione; ciò deve essere garantito ex-ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;
- in alternativa, per gli aiuti inferiori a 2 milioni di euro, indipendentemente dal valore del progetto, l'importo massimo dell'aiuto potrà essere fissato all'80% dei costi ammissibili;

EVIDENZIATO altresì che per gli investimenti per le infrastrutture locali di cui all'art. 56 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m. i., l'importo dell'aiuto non deve superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento; a tal riguardo il risultato operativo verrà dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero (par. 6);

RITENUTO, inoltre, che i contributi previsti dalla presente deliberazione con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. non saranno concessi:

- ai soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i.;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., in quanto applicabile e previa acquisizione di autocertificazione ex d.p.r. 445/2000;
- non saranno erogati alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea;

RITENUTO altresì:

- di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso Regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- di dare attuazione agli aiuti solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
- di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del Regolamento citato;

RITENUTO altresì di applicare il pacchetto sulle regole sugli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale (SIEG) adottato dalla Commissione Europea il 20 dicembre 2011 e, in particolare:

- la Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02);
- la Decisione della Commissione riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (2012/21/UE), che esenta gli Stati membri dall'obbligo di notificare alla Commissione le compensazioni di servizio pubblico per talune categorie di SIEG, tra cui gli interventi di Edilizia Sociale;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la d.g.r. 19 dicembre 2016 n. 6002 "Metodologia di valutazione della sovra compensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016 n. 8 "Legge Europea regionale 2016", art. 6 "Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi";
- la Comunicazione della Commissione "Disciplina dell'Unione Europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico" (2012/C 8/03) che, essendo al di fuori del campo di applicazione della Decisione di esenzione, sono quindi soggetti alla notifica alla Commissione europea;
- il DM 22 aprile 2008 "Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea";

DATO ATTO che i provvedimenti di concessione di contributi per la realizzazione di interventi di Edilizia residenziale pubblica saranno trasmessi alla Direzione regionale competente in materia per calcolare il livello di compensazione ammesso dalla normativa europea ed evitare forme di sovra compensazione degli oneri di servizio;

DATO ATTO che con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- l'impresa beneficiaria ai fini della definizione del perimetro di impresa unica, ove applicabile, dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi sui legami ai sensi dell'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013;

DATO ATTO che qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali sarà proposta la riduzione del finanziamento al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 (Verifiche relative agli aiuti de minimis) del D.M. 31 maggio 2017 n. 115;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017 n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che:

- le relative dotazioni finanziarie necessarie all'attuazione delle iniziative di cui



Regione Lombardia

LA GIUNTA

alla legge 191/2009 saranno approvate entro i limiti della comunicazione alla Commissione Europea di cui all'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., sia per dotazione massima che per durata;

- la Direzione Generale Enti locali, Montagna, risorse energetiche e utilizzo risorsa idrica assicurerà l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 52 della Legge 234/2012 e ss.mm.ii e degli adempimenti nel Registro Nazionale Aiuti, di cui al D.M. 31 maggio 2017 n. 115 e s.m.i;
- la presente Deliberazione non comprende tutti i benefici economici previsti dalla legge 191/2009 ed autorizzati dalle leggi di Bilancio che, unicamente ai fini dell'inquadramento degli stessi nella disciplina degli aiuti di stato e per la procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., si stabiliscono complessivamente nella somma di 100.000.000,00 di euro, per il periodo 1° luglio 2023 - 31 dicembre 2026;

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre al raggiungimento dell'Obiettivo Strategico 5.3.6 "Valorizzare i territori montani lombardi" dell'Ambito Strategico 5.3 "Territorio connesso, attrattivo e resiliente per la qualità di vita dei cittadini" di cui alla D.C.R. 20 giugno 2023 n. XII/42 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura;

ACQUISITO in data 11 luglio 2023 il parere del Comitato di valutazione Aiuti di Stato, costituito con D.g.r. 11 ottobre 2021 n. 5371 - Allegato B), e di cui al decreto del Segretario Generale n. 15026/202

VISTI la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale" e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

TUTTO CIO' PREMESSO, a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prevedere, per le motivazioni richiamate in premessa, che i contributi di cui alla legge 191/2009 relativamente alla programmazione 2019 – 2024 e annualità successive, fatti salvi i casi non rilevanti per la disciplina aiuti di Stato anche a seguito di una motivata valutazione caso per caso, possano essere concessi secondo i seguenti criteri:
 - nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o



Regione Lombardia

LA GIUNTA

temporanee e loro gestione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023, nel rispetto degli articoli da 1 a 12: nell'ambito dell'articolo 55 per gli aiuti per le infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali, avendo particolare riferimento alle finalità ed alla percentuale massima, alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a; 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10, 11 e 12); nell'ambito dell'articolo 56 per gli aiuti alle infrastrutture locali, nel rispetto dei paragrafi da 1 a 7, avendo particolare riferimento alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 3), alle modalità di affidamento (par. 4), ai costi ammissibili (par. 5) e al metodo di calcolo (par. 6);

- nel caso di finanziamento di interventi riguardanti la sfera dell'edilizia residenziale pubblica, alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02) e alla decisione della Commissione Europea n. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 art. 2 "Ambito di applicazione", par. 1 lett c), art. 3 "Compatibilità ed esenzione dall'obbligo di notifica", art. 4 "Incarico", art. 5 "Compensazione", art. 6 "Controllo della sovracompensazione", in relazione agli interventi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica, provvedendo alla relativa registrazione del regime d'aiuti;
 - in alternativa, nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti "de minimis" con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni con particolare riferimento alla nozione impresa unica, ove applicabile), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo) provvedendo alla relativa registrazione del regime d'aiuti in RNA;
2. di prevedere per eventuali risorse destinate ad infrastrutture che svolgono servizio di trasporto pubblico locale rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (artt. 4 e 6 e Allegato) il rispetto della verifica da parte degli enti della compatibilità di quanto erogato con le disposizioni di cui al



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Regolamento sopra richiamato;

3. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi degli articoli 9 “Pubblicazione e Informazione” e 11 “Relazioni” del regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., la sintesi delle informazioni relative alle misure descritte e il link che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di stato, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione europea e la sua conseguente pubblicazione sul sito web della Commissione, condizionando l'attuazione degli aiuti di cui al presente atto alla conclusione positiva della sovraesposta procedura;
4. di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;
5. di rinviare ad eventuali successivi atti la definizione di ulteriori criteri di inquadramento che si rendessero necessari in relazione al completamento della proposta di nuova programmazione del Fondo Comuni Confinanti;
6. di demandare a successivo atto l'inquadramento degli interventi compresi nella programmazione di cui al punto 1;
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia;
8. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO

RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge